

TORNATA DEL 20 GENNAIO

Ritiro quindi l'aggiunta che ho fatto a quest'articolo in ordine al regolamento del 1855, perchè adottandosi la proposta fatta dall'onorevole Briganti-Bellini e da me, si otterrebbe l'intento di conservare agl'impiegati della Cassa ecclesiastica il diritto alla pensione sull'asse particolare della Cassa.

PRESIDENTE. Il deputato Ara ritira la sua proposta per unirsi a quella del deputato Briganti-Bellini.

Siccome l'emendamento del deputato Restelli si riferisce al secondo capoverso, credo sia più conveniente discutere prima l'emendamento Briganti-Bellini, il quale è conforme a quello che aveva proposto il deputato Ara.

Il deputato Briganti-Bellini ha facoltà di parlare.

BRIGANTI-BELLINI BELLINO. Dopo che la Camera ha accettato l'emendamento proposto dall'onorevole Sanguinetti all'articolo 41 credo che sia inutile spendere parole per pregarla di accettare il mio, che non fa che mantenere lo *statu quo*.

L'emendamento dell'onorevole Sanguinetti, a detta dell'onorevole commissario regio, ha migliorato le condizioni di alcuni impiegati inferiori; quello che io propongo non tenderebbe ad altro che a mantenere la posizione di alcuni benemeriti antichi impiegati dello Stato.

Da quanto ebbi a sentire dall'onorevole commissario regio, egli accetta questo emendamento, e credo che non avrà difficoltà di accettarlo anche la Commissione.

Per conseguenza mi sembra inutile trattenere più lungamente la Camera su questo argomento, non dubitando che verrà accettato anche da lei.

MAGLIANI, commissario regio. Poichè quest'emendamento non fa altro che dichiarare che nulla è innovato alle leggi ed ai regolamenti esistenti per gl'impiegati della Cassa ecclesiastica, non ho nessunissima difficoltà di accettarlo, perchè era precisamente nell'intenzione del Governo di non pregiudicare, nè migliorare la condizione di quest'impiegati.

Io accetto dunque l'emendamento Briganti-Bellini.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione accetta?

DE FILIPPO, relatore. Accetto.

PRESIDENTE. Il deputato Restelli ha la parola.

RESTELLI. L'emendamento che io ho proposto all'articolo 43 non tende che a rimuovere un dubbio che per avventura potrebbe lasciare l'applicazione dell'articolo votato dal Senato. In linea di fatto avviene che gl'impiegati presso la Giunta del censimento vengono indifferentemente applicati anche all'amministrazione del censo. È dunque opportuno di dire chiaramente che il provvedimento è riferibile agl'impiegati della Giunta del censimento, ad onta che siano stati o venissero trasferiti all'amministrazione del censo (ora direzione delle contribuzioni e del catasto).

Credo che nè il commissario regio, nè la Commissione avranno difficoltà ad accettare il mio emendamento, perchè non porta un maggior aggravio alle finanze, e del resto non fa che togliere un dubbio che

altrimenti avrebbe potuto nascere nell'applicazione dell'articolo come è concepito.

MAGLIANI, commissario regio. Io credo che l'aggiunta proposta dall'onorevole Restelli sia inutile, poichè è nel concetto generale dell'articolo di favorire quest'impiegati, sia che si trovino presso la Giunta del censimento, sia che per ordini governativi siano trasferiti presso altra amministrazione. Non solamente io credo che sia inutile l'aggiunta, ma potrebbe, sino ad un certo punto, essere pericolosa, poichè si potrebbe intendere che siano esclusi dalla disposizione di questo articolo quegli impiegati della Giunta del censimento che fossero trasferiti in un'amministrazione diversa da quella del censo o del catasto. Eppure gl'impiegati che fossero trasferiti o in un Ministero o in un'altra amministrazione qualunque avrebbero pur ragione d'invocare la stessa applicazione dell'articolo 43, che possono invocare gli impiegati che sono rimasti presso la Giunta, o quelli trasferiti presso l'amministrazione del censo.

RESTELLI. Domando la parola.

MAGLIANI, commissario regio. Quindi mi pare che quest'aggiunta sia non solamente superflua, ma nociva.

RESTELLI. Attese le spiegazioni molte esplicite del signor commissario regio, io ritiro il mio emendamento, prendendo atto delle parole da esso pronunciate a schiarimento del dubbio da me elevato.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'aggiunta proposta dal deputato Briganti-Bellini all'articolo 43.

(È approvata).

Ora metto ai voti l'articolo 43 coll'aggiunta proposta dal deputato Briganti-Bellini.

Avverto che qui sono citati vari altri articoli della legge, i quali saranno corretti secondo il nuovo ordine degli articoli medesimi.

(È approvato).

SALARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SALARIS. La legge sulle pensioni è omai al suo termine; furono votati 43 articoli, e non manca che l'ultimo, il quale fa cenno del regolamento con cui questa legge sarà attuata.

A questo punto ho chiesto di parlare per osservare alla Camera che nella legge v'ha una lacuna, a riempire la quale si farà utile provvedimento. Manca in fatti una disposizione in favore di coloro, che avendo prestato servizi nella marineria mercantile, fossero passati al servizio dello Stato, coprendo qualche impiego civile.

Ho desunto questa proposta dalla disposizione dell'articolo 25 della legge 20 giugno 1851, e quindi sono persuaso che poche parole basteranno a rendere chiaro il mio concetto.

Principierò per dar lettura dell'articolo 25 della legge 20 giugno 1851.

« È computata in aggiunta al servizio militare per il conseguimento della pensione di ritiro per la metà della sua durata, la navigazione, mediante contribuzione alla Cassa invalidi, mercantile sui bastimenti nazionali di commercio. »